



REGOLAMENTO DELLE PROVE FINALI PER I CORSI DI LAUREA AFFERENTI AL CCSA DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

(Approvato nel CCSA del 6 marzo 2024)

1. Riferimenti normativi

1. Decreto Ministeriale 22-10-2004 n. 270, art. 10 (Obiettivi ed attività formative qualificanti delle classi) comma 5c), art. 11 (Regolamenti didattici di Ateneo) comma 3d), comma 5, comma 7d) e comma 7e)
2. Lo statuto di Autonomia di UniBS
Emanato con D.R. del 6 febbraio 2024, n. 107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale 16 febbraio 2024, n. 39, in vigore dal 2 marzo 2024, art. 26 (Corsi di studio)
3. Regolamento didattico
Emanato con Decreto Rettorale n. 1117 del 23 novembre 2023, art. 27 (Prova finale e conseguimento dei titoli di studio)
4. Regolamento studenti
Emanato con Decreto Rettorale repertorio n. 253 del 20 aprile 2020, art. 17 (Prova finale e conseguimento dei titoli di studio)
5. Regolamento per la disciplina dei tirocini
Emanato con Decreto Rettorale repertorio n. 878 del 15 ottobre 2019
6. Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale
Emanato con D.R. n. 1124 del 24 novembre 2023

2. La figura del Relatore

- 2.1 Può essere Relatore di tesi un professore o un professore aggregato che sia titolare, anche per affidamento, contratto o supplenza, di un insegnamento o di un modulo didattico afferente alla macroarea di Ingegneria, oppure che assolva i propri compiti didattici integrativi nell'ambito di un insegnamento della medesima macroarea.

Il Relatore di tesi può anche appartenere ad altri dipartimenti dell'Ateneo, al di fuori della macroarea di Ingegneria, previa autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi.

Nei casi di attività formative trasversali a più argomenti, è possibile che siano Relatori due docenti.

- 2.2 Il Relatore potrà avvalersi dell'ausilio di uno o più collaboratori, detti correlatori, anche esterni all'Università; il Relatore si fa garante della loro competenza nella materia oggetto del lavoro di tesi dello studente.

3. La prova finale di Laurea

La prova finale di Laurea si articola in tre fasi principali:

- 1) svolgimento da parte dell'allievo di una attività formativa che potrà essere costituita da una delle tre seguenti alternative:
 - a) approfondimento di un argomento nell'ambito di un insegnamento, sotto la guida di un Relatore (cfr. punto 4);
 - b) partecipazione a stage presso aziende o enti privati o pubblici esterni all'Ateneo (cfr. punto 5); il Tutor universitario dello stage potrà assumere anche il ruolo di Relatore. La partecipazione a stage non comporta l'obbligo della loro presentazione alla prova finale di laurea;
 - c) partecipazione a specifiche attività promosse all'interno dell'Ateneo o in collaborazione con strutture esterne (cfr. punto 6); il Tutor interno del progetto potrà assumere anche il ruolo di Relatore.
- 2) Predisposizione di un elaborato: le attività di cui al punto precedente saranno documentate da un elaborato redatto, di norma, in forma scritta; qualora sia prodotto in forma grafica o consista nella realizzazione di un prototipo, questi dovranno essere comunque accompagnati da una breve relazione scritta.

L'elaborato potrà essere redatto in lingua italiana o inglese, secondo indicazione del Relatore.
- 3) Presentazione orale sintetica e discussione di fronte ad una apposita Commissione per gli esami di Laurea (di seguito: Commissione) dei contenuti dell'attività formativa svolta e descritti nell'elaborato.

4. Approfondimento di un argomento nell'ambito di un insegnamento

4.1. Procedure per l'attribuzione dell'argomento della prova finale di Laurea all'allievo.

- a) I docenti predispongono proposte di approfondimento di argomenti relativi al proprio insegnamento, oppure trasversali rispetto ad altri insegnamenti (dandone diffusione preferibilmente tramite il portale degli insegnamenti di Ateneo), il cui approfondimento corrisponda a 3 CFU (75 ore di lavoro individuale, comprensivo della preparazione dell'elaborato in forma scritta, grafica o altra e della presentazione alla Commissione).
- b) Per un gruppo di allievi i docenti possono predisporre proposte il cui svolgimento corrisponda a un numero di ore di lavoro individuale proporzionale al numero di allievi che opereranno in modo coordinato producendo un solo elaborato.

- c) I docenti possono attribuire lo stesso argomento anche a più allievi individualmente, che svilupperanno il lavoro e l'elaborato corrispondente in modo indipendente.
- d) Gli allievi fanno richiesta a un docente di attribuire loro l'argomento da sviluppare. Il docente può riservarsi di accettare o meno la richiesta dell'allievo; in caso affermativo il docente assume il ruolo di Relatore della prova finale di Laurea dell'allievo e assegna il titolo all'argomento che lo studente dovrà affrontare.
- e) Nel caso in cui l'allievo non riesca a concordare autonomamente l'attribuzione di un argomento per la sua prova finale, potrà presentare istanza al Consiglio di Corso di Studi di competenza che procederà all'attribuzione di un Relatore d'intesa con il docente interessato.

4.2. Procedure per la presentazione della domanda di ammissione all'esame di Laurea.

- a) Entro le scadenze previste annualmente dal CCSA, l'allievo dovrà presentare in modalità telematica, contestualmente al deposito del titolo della tesi, la domanda di laurea seguendo la procedura disponibile alla pagina relativa agli Esami di Laurea sul sito di Ateneo.
- b) L'acquisizione dei crediti formativi universitari necessari per l'ammissione all'esame di Laurea, al netto di quelli attribuiti per la prova finale, deve avvenire entro le scadenze previste annualmente.

4.3 Consegna dell'elaborato della prova finale di Laurea.

- a) La consegna dei documenti da parte dello studente e l'approvazione di questi da parte del relatore avverranno con mezzi informatici secondo le modalità previste dalla segreteria studenti in ottemperanza ai regolamenti di ateneo e di CCSA. Le modalità sono pubblicate sul sito internet di Ateneo.
- b) L'elaborato relativo all'attività svolta dovrà essere reso disponibile dall'allievo al Relatore della prova finale con congruo anticipo rispetto alla data della seduta di Laurea, in modo che quest'ultimo possa effettuare la valutazione. Tale valutazione sarà comunicata al Presidente della Commissione per gli esami di Laurea prima della seduta oppure nel corso della seduta se il Relatore farà parte della Commissione stessa.
- c) Una copia dell'elaborato sarà consegnata dall'allievo al Presidente della Commissione prima della seduta, affinché i Commissari ne possano prendere visione.
- d) L'elaborato della prova finale di Laurea non costituisce documentazione da conservare agli atti dell'Ateneo.

5. Partecipazione a stage presso aziende o enti privati o pubblici

- 5.1 Qualora l'allievo abbia svolto uno stage curricolare presso aziende o enti privati o pubblici ai sensi dei regolamenti in vigore, con l'attribuzione del previsto numero di crediti formativi universitari, può presentare al docente Tutore dell'attività di stage una relazione su un approfondimento dei temi disciplinari affrontati nello stage. A giudizio del Tutore la relazione può assumere il valore di elaborato di Laurea. Il docente Tutore dello stage assume in questo caso anche il ruolo di Relatore della prova finale di Laurea.
- 5.2 L'attività di approfondimento dei temi disciplinari affrontati nello stage, di preparazione dell'elaborato descrittivo della attività e di preparazione della presentazione alla Commissione dovrà corrispondere a 3 CFU (75 ore di lavoro individuale).
- 5.3 Per quanto riguarda la presentazione della domanda di ammissione all'esame di Laurea e la consegna dell'elaborato della prova finale di Laurea, la procedura è la medesima descritta al punto 4 precedente.

6. Partecipazione a specifici progetti formativi promossi all'interno dell'Ateneo o in collaborazione con strutture esterne

- 6.1 La mancata presenza dell'attività di stage nel piano di studi dello studente non costituisce esclusione rispetto alla possibilità di svolgere comunque un'attività formativa che possa anche prevedere parte del lavoro svolto all'esterno delle strutture universitarie.
- 6.2 In caso sia previsto lo svolgimento di attività all'esterno delle strutture universitarie, il Tutore del progetto formativo, che assumerà anche il ruolo di Relatore, si farà carico di richiedere all'Ateneo la stipula di idonea copertura assicurativa per lo studente.
- 6.3 L'attività di approfondimento dei temi disciplinari affrontati nel progetto formativo, di preparazione dell'elaborato descrittivo della attività e di preparazione della presentazione alla Commissione dovrà corrispondere a 3 CFU (75 ore di lavoro individuale).
- 6.4 Per quanto riguarda la presentazione della domanda di ammissione all'esame di Laurea e la consegna dell'elaborato della prova finale di Laurea, la procedura è la medesima descritta al punto 4 precedente.

7. La Commissione di Laurea

- 7.1 La Commissione che dovrà valutare l'elaborato prodotto dal candidato e la relativa esposizione viene nominata dal Rettore e dovrà essere costituita da almeno sette docenti. Se ritenuto utile, la Commissione potrà suddividersi in due o più sottocommissioni nella fase espositiva dei lavori, per poi comunque riunirsi nella fase di valutazione finale.

- 7.2 La presentazione orale dell'elaborato sarà effettuata di norma in lingua italiana o, eccezionalmente, in lingua inglese; la Commissione ne darà la valutazione (cfr. punto 8) che verrà resa pubblica in sede di proclamazione.

8. La valutazione della prova finale di Laurea

- 8.1 La Commissione delibera l'attribuzione della votazione in assenza dell'allievo o di estranei.
- 8.2 La valutazione della prova finale di Laurea sarà espressa in centodecimi, a prescindere dal numero di componenti effettivi della Commissione di Laurea. La votazione finale si ottiene dalla somma dei seguenti addendi:
- a) conversione in centodecimi della media dei voti ottenuti dallo studente negli esami di profitto, arrotondata all'unità; nel caso di punteggio con parte decimale pari a 0,5 si arrotonda all'intero superiore.
 - b) Eventuale incremento (fino a 3 punti) basato su elementi della carriera dello studente; si attribuirà 1 punto per ciascuna delle seguenti voci:
 - conclusione degli studi entro la durata prevista degli stessi;
 - conseguimento di almeno una lode negli esami di profitto;
 - conseguimento di ulteriori lodi;
 - partecipazione a stage formativi in Italia o all'estero non curricolari e non connessi alla redazione dell'elaborato della prova finale.I valori relativi al punto "a" e gli elementi per attribuire il punteggio "b" sono forniti dalla Segreteria Studenti alla Commissione.
 - c) Eventuale incremento (fino a 3 punti) stabilito dalla Commissione su proposta del Relatore, formulato sulla base della qualità dell'elaborato.
 - d) Eventuale incremento (fino a 4 punti) stabilito dalla Commissione in funzione della qualità dell'esposizione dell'elaborato oltre che della maturità mostrata dal candidato durante la discussione.
- 8.3 L'attribuzione dell'eventuale lode da parte della Commissione potrà avvenire qualora il candidato abbia almeno raggiunto la votazione finale di centodieci; essa dovrà essere proposta dal Relatore e dovrà ottenere la decisione unanime della Commissione.

9. Pubblicizzazione dell'esito e proclamazione

- 9.1 La votazione finale conseguita dall'allievo viene resa nota nel corso della proclamazione.

- 9.2 La proclamazione ha luogo al termine della esposizione e della valutazione da parte della Commissione.
- 9.3 Il titolo acquisito avrà validità legale dalla data della proclamazione.